

ALLEGATO A

**DETERMINAZIONE DEI SERVIZI MINIMI PER IL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER IL TRIENNIO 2011-2013**

Premesso:

- che la Legge regionale 2/10/1998, n. 30, stabilisce la disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale;
- che l'art. 10 della predetta legge regionale, come sostituito dall'art. 43 della LR n. 14/2010, prevede che, in base ai contenuti dell'Atto di Indirizzo di cui all'art. 8, la Giunta regionale determini i servizi minimi per il trasporto pubblico locale e l'ammontare dei relativi trasferimenti regionali;
- che l'Assemblea Legislativa regionale con delibera n. 32 del 20 dicembre 2010 ha approvato l'"Atto di indirizzo generale triennale 2011-2013 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale e locale", redatto ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 e deliberato dalla Giunta regionale con atto n. 1357 del 20 settembre 2010, acquisito parere positivo espresso dal Consiglio Autonomie Locali il 9/9/2010;
- che il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122, al comma 2, dell'art. 14 ha imposto pesanti tagli governativi alle Regioni italiane;
- che a seguito di tale emergenza la Regione ha avviato un percorso di confronto che ha promosso e condiviso, in merito alla definizione dei reciproci impegni delle parti, nel documento comune approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1898 del 6 dicembre 2010 denominato "Patto per il trasporto pubblico regionale e locale in Emilia-Romagna per il triennio 2011-2013". Il Patto è stato sottoscritto in data 13 dicembre 2010 fra la Regione Emilia-Romagna, Province, Comuni capoluogo e con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, Anci e Upi Emilia-Romagna, Agenzie locali per la mobilità, Società e Imprese di TP, Associazioni di categoria, Imprese ferroviarie, Sindacati confederali e del settore dei trasporti, Associazioni di utenti, consumatori e pendolari;

Rilevato che:

- i pesanti tagli governativi previsti dalla citata legge n. 122/2010 impongono, onde evitare il collasso del sistema, di accelerare e accentuare quei processi virtuosi che riguardano la manovra tariffaria e il suo adeguamento nel corso del triennio, funzionale anche a salvaguardare un adeguato livello di offerta all'interno di politiche di razionalizzazione dei servizi stessi, in un quadro di integrazione modale e tariffaria;
- che partendo dall'analisi dell'attuale situazione di crisi, in coerenza con le linee guida e i principi già enunciati nell'Atto di indirizzo triennale 2011-2013, con il sopracitato Patto sono stati individuati gli impegni e le principali azioni delle singole parti per superare tale crisi, incentrati sul reperimento delle necessarie risorse, indirizzi di politiche tariffarie e riduzione dei costi;
- che tutti gli attori del trasporto pubblico regionale e locale emiliano - romagnolo, nel porre l'utente al centro del sistema, mantengono inalterato l'impegno sul fronte del miglioramento della qualità dei servizi, della messa a regime del sistema di tariffazione integrata regionale, della riqualificazione del servizio, al fine anche di migliorare la ripartizione modale e aumentare l'utilizzo del trasporto stesso;

Considerato che la Regione e le parti interessate convengono sui contenuti dell'"Atto di indirizzo 2011-2013", nonché sul "Patto per il trasporto pubblico regionale e locale" richiamati nelle premesse, i quali sono pienamente condivisi e assunti a fondamento del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e considerato, riguardo alla **"Determinazione dei servizi minimi per il trasporto pubblico locale nella Regione Emilia-Romagna per il triennio 2011-2013"**, si stabilisce quanto segue:

- 1) la quantità complessiva dei **servizi minimi autofiloviari** programmati per il triennio 2011-2013 è individuata sulla base dei servizi minimi di bacino programmati per l'anno 2010, incrementati di 785.700 vetture*km relativi ai servizi sostitutivi della ex ferrovia Rimini-Novafeltria. L'ammontare complessivo dei servizi minimi programmati **per il triennio è pari a 113.370.705 vetture*km**. La suddivisione per ciascuno dei bacini provinciali è riportata in **Tabella I**;

- 2) l'ammontare delle percorrenze dei servizi minimi di cui al precedente punto 1) deve intendersi servizio effettivo reso al pubblico come da orario (ivi comprese le eventuali corse bis);
- 3) ciascun bacino dovrà tenere conto del livello "minimo" di accessibilità al territorio e a tal fine potrà eventualmente ricorrere a specifiche e alternative modalità di offerta a carattere innovativo e flessibile;
- 4) le Agenzie locali per la mobilità, quale strumento operativo degli Enti Locali, procederanno a razionalizzare e ottimizzare i servizi e a perseguire, ove possibile, i più efficaci ed efficienti livelli di integrazione modale e tariffaria;
- 5) in ciascun bacino è ammesso uno scostamento in riduzione che non superi lo 0,5% di vetture*km di servizi minimi rispetto al livello delle percorrenze complessive annue previste, anche in applicazione di quanto indicato ai successivi punti 6) e 7);
- 6) le Agenzie stesse potranno procedere ad autorizzare riduzioni di percorrenze dei servizi svolti nel bacino non oltre il 3%, senza determinare pertanto una corrispondente diminuzione dei contributi regionali previsti;
- 7) limitatamente al caso di fusioni o aggregazioni dei gestori, la riduzione dei servizi potrà essere incrementata di un ulteriore 2%;
- 8) riduzioni superiori, alle prescrizioni indicate ai precedenti punti 5), 6) e 7) sempre che non derivanti da comprovate cause di forza maggiore, daranno luogo a riduzione o recupero del contributo regionale, come sarà meglio precisato negli Accordi di Programma 2011-2013;
- 9) qualora si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione di treni a domanda debole con autoservizi sostitutivi, i servizi medesimi saranno concertati con le Agenzie e coordinati con quelli dei gestori del TPL. Gli autoservizi sostitutivi di treni a domanda debole saranno attribuiti dalla Regione ai bacini di competenza e come tali remunerati;
- 10) la quantità complessiva dei **contributi regionali** di esercizio a copertura degli oneri inerenti i servizi minimi per il triennio 2011-2013 è pari a **Euro 212.771.125,03** per l'anno 2011, a **Euro 215.962.692,00** per

l'anno 2012 e a **Euro 219.202.128,00** per l'anno 2013, riconoscendo pertanto l'adeguamento dei contributi regionali al tasso di inflazione programmata per il triennio 2011-2013. La relativa suddivisione per ciascuno dei bacini provinciali è riportata in **Tabella II**;

- 11) viene riconosciuto l'adeguamento dei contributi regionali al tasso d'inflazione programmato;
- 12) lo sforzo finanziario che la Regione metterà in campo nel triennio 2011-2013 dovrà essere accompagnato per quanto possibile dall'impegno degli Enti Locali relativo alla conferma delle contribuzioni medie destinate al TPL nel periodo 2007-2010, così come espressamente indicato al punto B) del Patto per il TPL;
- 13) i servizi di TPL svolti nei territori della Valmarecchia, aggregati all'Emilia-Romagna con Legge 117/2009, pari a 340.000 vetture*km, saranno regolarmente svolti dall'attuale gestore fino al 30/06/2013 e contribuiti dalla Regione Marche (DGR 213/2010). A partire dal 1/07/2013 tali servizi saranno erogati dal gestore del bacino di Rimini in base alla gara espletata entro il 2012. I servizi e le relative contribuzioni regionali si intendono già compresi nelle **Tablelle I e II**;
- 14) la Regione, secondo quanto previsto dalla LR 30/98, procede alla concessione annuale dei contributi sui servizi minimi dopo l'approvazione degli Accordi di Programma. Fino all'adozione del suddetto provvedimento è autorizzata la concessione di acconti mensili che non superino un dodicesimo dello stanziamento complessivo previsto dal bilancio regionale;
- 15) la Regione si impegna altresì, per il triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 33 della LR n. 30/1998 e s.m.i. a destinare risorse alla qualificazione e all'incremento dei servizi di trasporto pubblico;
- 16) ai fini della conferma in capo ai singoli bacini provinciali, della ripartizione delle risorse regionali previste per i servizi minimi per l'anno 2012, di cui alla Tabella II, si stabilisce quanto segue:
 - a. la competente struttura regionale accerta **entro il 31 gennaio 2012**, l'avvenuto adeguamento tariffario alle disposizioni delle proprie DGR nn.637/2008 e 2055/2010 per quanto riguarda l'avvio dei titoli integrati "Mi Muovo" nei diversi bacini provinciali;

- b. sulla base dei risultati dell'accertamento si provvederà, nei confronti del bacino/i inadempiente/i, alla riduzione pari al 2% del contributo per i servizi minimi, calcolata sull'ammontare dello stesso attribuito per l'anno 2011 (Tabella II);
 - c. il contributo per i servizi minimi spettante per l'anno 2012 al bacino/i inadempiente/i, sarà decurtato dell'importo di cui al precedente punto 2;
 - d. le risorse rese disponibili a seguito delle eventuali riduzioni applicate, costituiranno ulteriori disponibilità finanziarie da destinare per le finalità di cui all'art.33 della LR30/98 e s.m.i;
 - e. le risorse indicate al precedente punto d. saranno ripartite, sulla base di ulteriore proprio provvedimento, tra i bacini adempienti in aggiunta alle risorse regionali già previste per l'anno 2012 alla Tabella III;
- 17) il tema del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro degli addetti al settore deve essere ricondotto esclusivamente nel contesto delle trattative fra imprese e lavoratori, senza ulteriori oneri aggiuntivi da porre a carico della Regione;
- 18) l'incremento dei contributi erariali per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 19 del DLgs n. 422/1997 è richiesto direttamente dagli Enti Locali allo Stato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 472/1999 e del DM 22 dicembre 2000;
- 19) gli Enti Locali sono impegnati altresì a presentare alla Regione, attraverso le loro Agenzie e nel rispetto dei metodi, dei contenuti e delle scadenze comuni concordati, il rapporto consuntivo annuale e le altre rendicontazioni periodiche sui servizi svolti e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo all'uso delle risorse contributive, ai livelli di efficienza ed efficacia, alla qualità del servizio, percepita ed erogata, ai passeggeri trasportati, come sarà meglio precisato negli Accordi di Programma 2011-2013;

TABELLA I			
BACINO	SERVIZI MINIMI (vetture*km)		
	2011	2012	2013
PIACENZA	8.363.660	8.363.660	8.363.660
PARMA	13.103.387	13.103.387	13.103.387
REGGIO EMILIA	9.385.778	9.385.778	9.385.778
MODENA	12.590.255	12.590.255	12.590.255
BOLOGNA	36.569.692	36.569.692	36.569.692
FERRARA	9.320.587	9.320.587	9.320.587
RAVENNA ⁽¹⁾	6.922.099	6.922.099	6.922.099
FORLI' -CESENA	9.217.494	9.217.494	9.217.494
RIMINI ⁽²⁾	7.897.753	7.897.753	7.897.753
TOTALE	113.370.705	113.370.705	113.370.705

⁽¹⁾ Le percorrenze del bacino di Ravenna comprendono i servizi offerti con il traghetto tra Marina di Ravenna e Porto Corsini.

⁽²⁾ Le percorrenze del bacino di Rimini comprendono 785.700 vett*km per il servizio sostitutivo RN-Novafeltria e solo per l'anno 2013 sono comprensive anche dei servizi svolti nel territorio dei comuni della Valmarecchia per il periodo 1 luglio 2013 - 31 dicembre 2013.

TABELLA II

BACINO	CONTRIBUTI SERVIZI MINIMI (Euro)		
	2011	2012	2013
PIACENZA	14.898.521,10	15.122.004,00	15.348.828,00
PARMA	23.403.238,19	23.754.288,00	24.110.604,00
REGGIO EMILIA	16.763.421,41	17.014.872,00	17.270.100,00
MODENA	22.486.761,38	22.824.060,00	23.166.420,00
BOLOGNA	77.875.712,56	79.043.844,00	80.229.504,00
FERRARA	16.147.051,49	16.389.252,00	16.635.096,00
RAVENNA	11.640.148,90	11.814.756,00	11.991.972,00
FORLI' -CESENA	15.517.415,21	15.750.180,00	15.986.424,00
RIMINI	14.038.854,79	14.249.436,00	14.463.180,00
TOTALE	212.771.125,03	215.962.692,00	219.202.128,00

TABELLA III			
BACINO	CONTRIBUTI art. 33 LR 30/98 (Euro)		
	2011	2012	2013
PIACENZA	200.000,00	120.000,00	120.000,00
PARMA	250.000,00	120.000,00	120.000,00
REGGIO EMILIA	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
MODENA	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
BOLOGNA	297.000,00	247.000,00	247.000,00
FERRARA	200.000,00	120.000,00	120.000,00
RAVENNA	229.214,00	324.360,00	324.360,00
FORLI' -CESENA	496.689,00	702.862,00	702.862,00
RIMINI	334.097,00	472.778,00	472.778,00
TOTALE	4.607.000,00	4.107.000,00	4.107.000,00